

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO E TECNICO MANUTENTIVO
F.to Geom. Michela Trombini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è dotato di un “Regolamento per l'esecuzione di lavori e forniture in economia”, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/8/1998, in base alla legislazione allora vigente, e successivamente modificato;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il quale all'art. 125 (Lavori, servizi e forniture) prevede tra l'altro che:

- “1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:*
- a) mediante amministrazione diretta.*
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.*
- 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.*
- 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento*
- 4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.*
- 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.*
- 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

...

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

...”;

Preso atto che i limiti di 137.000 e di 211.000, appena citati, devono intendersi pari a 133.000,00 e 206.000,00 per effetto del Regolamento CEE n. 1422/2007;

Considerato che i due regolamenti comunali richiamati, pur assolvendo alla funzione di cui al comma 6 dell'art. 125, fanno riferimento alla vecchia normativa in parte assorbita ed in parte sostituita dal D. Lgs. 163/2006, per cui si rende necessaria l'approvazione di un nuovo regolamento disciplinante la materia;

Visto ed esaminato lo schema del nuovo “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia” appositamente predisposto e ritenuto meritevole di approvazione in quanto adatto alla realtà locale di questo comune;

Visto il D, Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Comune,

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli 11, contrari ed astenuti nessuno, resi per alzata di mano dagli undici componenti del consiglio presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, stante quanto esposto nella premessa che qui si richiama integralmente, il “REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA”, che si compone di 36 articoli e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di abrogare il “Regolamento per l’esecuzione di lavori e forniture in economia”, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/8/1998.
3. Di dare atto che il regolamento approvato entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune.